



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONI UNITE CIVILI

09150/09

Oggetto

Rapporto di lavoro irregolare.
Sanzioni. Questione di
giurisdizione non discussa
nella fase di merito.
Preclusione.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA - Primo Presidente f.f. -

Dott. Antonino ELEFANTE - Pres. di sezione -

Dott. Roberto PREDEN - Pres. di sezione -

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -

Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -

Dott. Francesco FORTE - Consigliere -

Dott. Raffaele BOTTA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 14276/07

Cron. 9150

Rep.

Ud. 10/03/09

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro

TOMMASO & SANTOLO MAROTTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. n. 46, n. 35/46/06 del 7 marzo 2006, depositata il 21 marzo 2006, non notificata;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2009 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

314
2009

Ra



udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione da parte della società contribuente innanzi al giudice tributario di un avviso di irrogazione sanzioni per violazione dell'art. 3, L. n. 73 del 2002.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo.

La Sezione Tributaria di questa Corte, con ordinanza del 10 giugno 2000, depositata il 10 luglio 2008, preso atto della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria» (Corte cost. n. 130 del 2008), ha rimesso la causa innanzi alle Sezioni Unite.

MOTIVAZIONE

La questione di giurisdizione, che la Sezione Tributaria, con la ricordata ordinanza, ha ritenuto di sollevare *ex officio* deve ritenersi preclusa sulla base del principio già affermato da queste Sezioni Unite e che deve essere ribadito: «Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che, a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione. Tale efficacia retroattiva, tuttavia, si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicché, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronuncia, è i-



nammissibile l'eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità» (Cass. S.U. n. 28545 del 2008).

Passando al merito del ricorso, con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate si duole che la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto illegittima l'applicazione delle sanzioni conseguenti all'omessa regolarizzazione di lavoratori dipendenti sul presupposto dell'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12 del 2002, in quanto la sanzione conseguirebbe alla presunzione assoluta di assunzione dal 1 gennaio dell'anno dell'accertamento della violazione.

Il motivo è fondato. Premesso che effettivamente la norma *de qua* è stata dichiarata non conforme alla Costituzione con sentenza n. 144 del 2002, la Commissione Tributaria Regionale ha errato nell'interpretazione della pronuncia della Corte Costituzionale in quanto la disposizione è stata censurata nei limiti in cui non consente di fornire la prova contraria alla presunzione (dunque *iuris tantum*) di assunzione, essendo stato deciso che «è costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione».

L'impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale per nuovo esame alla luce del richiamato principio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2009.

Il Consigliere estensore

Dott. Raffaele Botta

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

3

Il Presidente

Dott. Paolo Vittoria

Depositata in Cancelleria



oggi, **17 APR. 2009**

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista